

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Regolamento della Commissione di Garanzia

Parte Prima

Organizzazione della Commissione di garanzia

Art. 1

La Commissione di Garanzia, all'atto del suo insediamento, è presieduta in via provvisoria dal più anziano per età tra i suoi componenti.

Nella prima seduta provvede alla designazione del Presidente, individuandolo al proprio interno secondo il disposto di cui all'art. 12 del Codice di Autoregolamentazione dell'Università degli Studi di Foggia.

La designazione avviene con il sistema elettorale uninominale a scrutinio segreto: ogni componente individuerà il Presidente da designare, scrivendo il nome della persona prescelta su uno dei foglietti che debbono essere distribuiti preventivamente. Lo spoglio di tali schede è fatto dal Presidente provvisorio.

Risulterà eletto il componente che avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.

Il Presidente eletto ne dà quindi notizia al Rettore.

Art. 2

Il Presidente eletto rimane in carica per l'intera durata del mandato della Commissione di Garanzia, che coincide con quello del Rettore.

Nel caso di sue dimissioni o di altro motivo di cessazione anticipata della carica, nella prima riunione successiva della Commissione, da convocarsi ad opera del decano, dovrà provvedersi alla elezione di un nuovo Presidente che completerà il mandato affidato al predecessore.

Se l'impedimento del Presidente è temporaneo, le funzioni presidenziali sono esercitate dal decano fino alla cessazione dell'impedimento stesso.

Qualora nel corso del mandato venga meno un diverso componente della Commissione, gli subentrerà il primo dei non eletti alla carica nella medesima categoria (ossia docente di altra istituzione universitaria; docente in servizio presso l'Ateneo foggiano; appartenente al personale

tecnico amministrativo; studente). In mancanza il Senato Accademico procederà ad una nuova designazione.

Art. 3

Il Presidente rappresenta la Commissione nei confronti degli altri organi di Ateneo e di ciascun altro componente di cui al succitato Codice, nonché di soggetti estranei che possano venire in rapporto con la Commissione.

Regola l'attività dell'organo e distribuisce tra i suoi membri le funzioni che possono essere svolte dai singoli, impartendo, se del caso, le necessarie direttive.

Convoca le riunioni della Commissione quando lo ritenga necessario o quando lo richiedono due componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Accerta l'esistenza del *quorum* strutturale per la validità delle riunioni, che è costituito dalla metà più uno dei componenti (maggioranza assoluta), e di quello funzionale, che è della metà più uno dei votanti (maggioranza semplice), salvo che per l'elezione del Presidente per cui è sufficiente la maggioranza relativa di cui al presente art. 1.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Pone le questioni in discussione e proclama i risultati di eventuali votazioni.

Art. 4

Le funzioni di Segreteria sono svolte dal Commissario designato dal Presidente.

Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute, provvede alla conservazione di tutti gli atti e documenti e coadiuva in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori della Commissione.

Qualora il Segretario sia assente, le relative funzioni vengono assunte interinalmente dal più giovane di età fra i presenti.

Parte Seconda

Funzionamento della Commissione di Garanzia

Art. 5

La Commissione di Garanzia non ha poteri per procedere di ufficio. I suoi interventi sono determinati dalle notizie di violazioni del Codice di Autoregolamentazione dell'Ateneo ovvero di leggi e regolamenti, che le pervengono tramite il Rettore o direttamente (nell'ipotesi di cui all'art. 7 comma 3 del suindicato Codice).

Art. 6

Per l'accertamento dei fatti censurabili esposti, la Commissione può avvalersi, oltre che della collaborazione dei soggetti indicati come "componenti" nel preambolo del ripetuto Codice, anche di ricerche ed indagini che possono essere affidate ad un singolo suo componente, nei cui confronti si estende il dovere di collaborazione sancito dall'ultimo comma dell'art. 7 del Codice.

Art. 7

Le sedute della Commissione di Garanzia non sono pubbliche e segrete né sono le discussioni. La Commissione può suggerire al Rettore di divulgare le sole deliberazioni, se non riguardano persone, e di dare pubblicità a determinazioni di carattere generale che possano essere di guida o suggerimento per futuri comportamenti di organi o uffici.

Art. 8

Delle sedute della Commissione di Garanzia si redige processo verbale ad opera del Segretario o di un funzionario che vi è addetto: in quest'ultimo caso alla sua redazione sovrintende il Segretario. Esso deve contenere la succinta esposizione degli interventi svolti e le deliberazioni assunte. Il processo verbale viene letto subito dopo per la sua approvazione e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Se non è possibile effettuare tale riscontro subito dopo la chiusura della discussione, la lettura, l'approvazione e la sottoscrizione del processo verbale debbono avere luogo in apertura della riunione immediatamente successiva.

I processi verbali, con i relativi atti allegati, sono raccolti e conservati a cura dell'ufficio di Segreteria.

Art. 9

Le notizie che pervengono alla Commissione di Garanzia per violazione del Codice di Autoregolamentazione dell'Università di Foggia ovvero di leggi o regolamenti debbono nel più breve tempo possibile essere messe all'ordine del giorno della prima seduta.

L'organo nel suo *plenum* o un suo singolo componente all'uopo delegato procedono ad ogni necessario accertamento atto a stabilire la veridicità dei fatti esposti e la loro gravità.

Il relativo procedimento non solo deve tendere a concludersi tempestivamente (e non può comunque, salvo ipotesi e condizioni particolari, superare la durata di 45 giorni, decorrenti dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la relativa segnalazione), ma deve altresì garantire che la

persona, l'organo o l'ufficio accusati ne siano al più presto informati in maniera riservata in modo che abbiano il tempo e le condizioni necessarie ad apprestare la loro difesa.

Ogni dichiarazione deve essere compiutamente verbalizzata ed ogni mezzo di prova, sia a favore che a carico, deve essere rigorosamente e scrupolosamente acquisito.

Art. 10

Al termine dell'indagine istruttoria, la Commissione di Garanzia delibera, con provvedimento motivato, sulle richieste da avanzare al Rettore o, se del caso, al Senato Accademico e che possono consistere nell'improcedibilità delle accuse se queste risultano infondate o non integranti alcuna violazione di norme, ovvero nella proposta di imporre le sanzioni previste dagli artt. 10 e 11 del Codice di Autoregolamentazione per violazione di norme del medesimo Codice ovvero di leggi o regolamenti.

Se nel corso delle indagini siano accertati fatti costituenti illecito disciplinare, la Commissione, ai sensi dell'art. 13 del Codice di Autoregolamentazione, si limita a segnalare al Rettore l'esercizio della relativa azione.

Art. 11

Qualora, durante gli accertamenti compiuti a seguito di notizie pervenute per violazioni che giustificano l'apertura del procedimento di garanzia, emergano ipotesi di reato, la Commissione, oltre a segnalare al Rettore, se del caso, la possibilità di esercitare l'azione disciplinare, è altresì tenuta a darne separata notizia al Rettore perché questo sia posto in condizione, quale pubblico ufficiale, di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria nel rispetto dell'obbligo posto dall'art. 2 del c.p.p.